

STATUTO ASSOCIAZIONE POLITICA E CULTURALE SENZA FINE DI LUCRO**Art. 1 – Denominazione, Sede, durata e contrassegno**

È costituita una libera Associazione politica e culturale denominata "LiberiamoMola", di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La sede sociale, legale, amministrativa, politica e culturale dell'Associazione viene fissata, pro tempore, in Mola di Bari (BA) alla Via Trento n. 66 e può essere trasferita altrove, in qualsiasi momento.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo a seguito di una delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori, votata all'unanimità.

L'Associazione ha un proprio contrassegno di forma rettangolare così definito: "una goccia d'acqua somigliante ad una fiamma a tre colori, da sinistra verso destra, in rosso, bianco e verde. Accanto alla goccia tricolore una scritta in colore blu notte, "LiberiamoMola" in minuscolo corsivo, con la sola eccezione della lettera iniziale "L" e della lettera "M", iniziale della parola Mola, che sono in maiuscolo.

Il contrassegno dell'Associazione non può essere in alcun modo modificato.

Il contrassegno, inoltre, non può essere usato da alcuno se non espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo mediante una delibera approvata a maggioranza semplice.

Art. 2 – Oggetto Sociale e struttura organizzativa

L'Associazione non ha fini di lucro.

Opera, sul piano culturale, per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio comune, le tradizioni popolari e culturali, nonché la storia del Comune di Mola di Bari che interagisce con la sua Provincia e con tutta la Regione Puglia, ivi comprese le Regioni confinanti, proponendosi, per tale fine, come punto di riferimento delle attività culturalmente rilevanti e soprattutto attinenti al territorio in collaborazione sia con altre realtà ed Enti aventi finalità e scopi affini, sia con gli Enti Locali intesi come Comuni, Provincie, Regione Puglia, nonché Regioni limitrofe.

Sul piano politico, invece, l'Associazione ha come riferimento per il proprio impegno, la "Qualità della Vita", intesa come insieme di attività ed opere che creino il benessere delle persone ed offrano la possibilità di vivere in relazione armonica con il proprio territorio, il proprio patrimonio e con gli altri. Per questo l'Associazione, al fine di ottenere il miglior raggiungimento del suo oggetto sociale, si propone di:

- promuovere ogni azione, ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale;
- promuovere la costituzione di una lista civica che si doterà di apposito regolamento in conformità con gli scopi Sociali dettati dall'Associazione. Tale lista, in base alle contingenti necessità, potrà essere costituita su base territoriale cittadina, provinciale, regionale e, ove occorresse, anche nazionale;
- promuovere ogni iniziativa idonea al mantenimento ed alla gestione del Sito Internet e del Blog (aperto a tutti e senza moderatore), allo scopo di monitorare tutti gli aspetti, politici, amministrativi, economici e culturali della vita cittadina che siano di interesse comune;
- collaborare con gli Organi Legislativi, Amministrazioni Statali, Enti Locali e Forze Pubbliche su ogni iniziativa compatibile con gli scopi istituzionali dell'Associazione per il raggiungimento del miglior

risultato anche nella gestione del bene comune, patrimonio dell'intera collettività cittadina;

- gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;
- mettere le proprie strutture e le proprie esperienze a disposizione di altri organismi che perseguano le stesse finalità;
- gestire corsi di formazione professionale ed attività integrative occupazionali nei confronti di chi ne faccia richiesta o ne abbia necessità, garantendone la gratuità compatibilmente con le risorse economiche a disposizione dell'Associazione;
- produrre - anche editorialmente - distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà, tempo per tempo, a disposizione degli utilizzatori;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni - anche all'estero - e ogni attività purché non in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente alla "cultura del territorio";
- produrre - anche editorialmente - e distribuire stampati, periodici, materiale didattico e tutto quanto possa essere riconducibile allo scopo sociale o comunque ad esso attinente.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 – La lista Civica

L'Associazione favorisce la costituzione di una Lista Civica da presentare alle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale.

La autorizza, per questo, ad utilizzare il nome ed il logo dell'Associazione, consentendole di adattare il logo ad esigenze grafiche elettorali, ma limitatamente a tale scopo e non ne autorizza, in alcun modo, sia pure parzialmente, la modifica della dizione "LiberiamoMola".

I Soci Fondatori dell'Associazione, formeranno la Segreteria Politica del Movimento facente riferimento alla Lista Civica che adotterà un Regolamento, stipulato a parte, in conformità alle norme ed agli scopi sociali contenuti nel presente Statuto.

Il Segretario Politico del Movimento rappresentato dalla Lista Civica, è il Presidente dell'Associazione. Tale carica è strettamente legata alla durata del mandato del Presidente e non ha limitazioni di mandato.

Art. 4 – Patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dagli apporti iniziali dei costituenti/Fondatori;
- dalle quote Sociali versate annualmente dai propri Soci;
- da eventuali contributi che potranno essere richiesti ai Soci, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti testamentari o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati;
- da entrate per servizi eventualmente prestati dalla Associazione nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;

Nel caso di lasciti di immobili, questi ultimi saranno amministrati con il criterio di amministrazione del buon padre di famiglia, pertanto eventuali introiti che dovessero derivare dalla vendita o dalle loro locazioni, andranno a finanziare le attività dell'Associazione medesima.

Le quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non sono rimborsabili in nessun caso.

I Soci Fondatori, al momento dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, sottoscrivono, a favore dell'Associazione stessa, ciascuno una quota di Euro 50,00 (cinquanta/00), per cui il capitale iniziale - già versato nella cassa dell'Associazione - risulta essere di Euro 200,00 (duecento/00).

Finché l'Associazione svolge le sue attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretenderne una quota in caso di recesso. L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il suo patrimonio. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Il patrimonio deve essere destinato unicamente al raggiungimento dello scopo.

Art. 5 – Rappresentanza

L'Associazione è rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente, nel caso di assenza e/o impedimento temporaneo del Presidente, ovvero in tutti quei casi in cui quest'ultimo non lo abbia espressamente previsto mediante delega autografa.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni. Gli incarichi sono rinnovabili senza limitazione di mandati.

Alla sua naturale scadenza, il Consiglio Direttivo rimane in carica a gestire l'ordinaria amministrazione in regime di *prorogatio*, fino a quando il Consiglio Direttivo stesso, entro tempi brevi - preferibilmente entro 90 giorni dalla scadenza - procederà alla nomina del nuovo Presidente, Vice Presidente e Segretario Amministrativo.

Il Presidente possiede la legale rappresentanza dell'Associazione anche in sede giudiziaria con facoltà di conferire mandati e procure speciali a terzi.

Nel caso di dimissioni o di decesso del Presidente, entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell'evento, il Vice Presidente, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea dei Soci Fondatori, la quale procederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente, nel periodo di *vacatio*, assumerà la rappresentanza legale dell'Associazione ed avrà il compito di gestire esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

L'Assemblea dei Soci Fondatori vigilerà sulle sue funzioni.

Art. 6 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed Enti che ne condividono gli scopi e che siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione, attraverso la partecipazione alle attività sociali.

Sono Soci tutte le persone fisiche e giuridiche, Associazioni ed Enti che, previa domanda, vengano ammessi dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

L'ammissione può essere negata, ma in tal caso, sarà obbligatorio motivarne il diniego. Avverso tale decisione del Consiglio Direttivo, non è previsto appello.

All'atto di ammissione, i Soci verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

La quota non è mai rimborsabile per alcun motivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È ammessa la figura del Sostenitore non Socio, il quale potrà corrispondere con l'Associazione, partecipare alle riunioni, interloquire con la stessa, ma senza diritto al voto.

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun Socio deve:

- osservare le norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti attuativi;

- attenersi alle delibere adottate dagli Organismi Associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare periodicamente la quota associativa annuale.
- Specularmente ogni Socio ha diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli Organismi Direttivi dell'Associazione. È altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i Soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali Soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri Soci, ivi compreso il diritto di partecipazione in Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in Assemblea soltanto dopo il compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera Assembleare autorizzativa.

I Soci si dividono in:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori;
- Onorari.

Art. 7 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono richiamati nell'atto costitutivo.

Art. 8 – Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendo interesse alle attività e, in particolare, agli scopi dell'Associazione, ne richiedano l'ammissione.

Art. 9 – Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro che, avendo un maggiore interesse agli scopi dell'Associazione, ne richiedano l'adesione ed assumono la qualità di Soci Sostenitori in virtù di un loro maggiore contributo finanziario rispetto ai Soci Ordinari.

Art. 10 – Soci Onorari

Sono Soci Onorari tutti coloro che, per particolari meriti o capacità, vengano designati tali ed ammessi secondo le modalità previste all'ultimo comma del successivo Art. 12.

Lo status di Socio Onorario, da diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione con la sola esclusione del diritto di voto in Assemblea.

Art.11 - Requisiti per l'ammissione

Possano diventare Soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 12 – Richiesta di ammissione

Chi desidera essere Socio deve presentare domanda all'Assemblea dei Soci Fondatori, specificando:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale;
- il motivo della richiesta;

La domanda deve, inoltre, contenere esplicitamente la dichiarazione del richiedente che si impegna ad osservare lealmente le disposizioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi Sociali dell'Associazione.

Sulla richiesta di adesione, delibera l'Assemblea dei Soci Fondatori dell'Associazione a maggioranza assoluta.

L'adesione ha effetto solo a seguito della delibera di ammissione e del versamento della quota associativa che verrà restituita nel caso in cui la domanda di ammissione non venisse accettata.

L'ammissione dei Soci Onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Art. 13 – Efficacia della domanda

Chi richiede di far parte dell'Associazione, acquisterà la qualifica di Socio solo dopo che sarà accolta la sua domanda.

Art. 14 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decadenza, recesso, dimissioni, esclusione o decesso.

Art. 15 – Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 16 – Recesso

Il recesso è consentito al Socio nei casi stabiliti dalla Legge.

Il recesso avviene su domanda del Socio inviata con raccomandata all'Assemblea dei Soci Fondatori, la quale deve deliberare in merito, entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta. Spetta quindi all'Assemblea dei Soci Fondatori constatare se ricorrano motivi che legittimino il recesso e provvedere, di conseguenza, nell'interesse dell'Associazione.

Il recesso ha effetto dalla data di deliberazione.

Art. 17 - Dimissioni

I Soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed avranno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Art. 18 – Esclusione

L'esclusione del Socio, viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando il Socio medesimo:

- non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e di eventuali Regolamenti, oppure disattenda le Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti, a qualunque titolo, nei confronti dell'Associazione, ivi compreso il mancato pagamento della prevista quota periodica associativa.

L'esclusione ha effetto dalla data di deliberazione.

Art. 19 – Deliberazioni

Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso od esclusione, devono essere comunicate all'interessato, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo purché provvisto di notifica che attesti l'avvenuta consegna.

Art. 20 – Rimborsi

I Soci che, a qualsiasi titolo, perdano tale qualifica, non potranno chiedere i rimborsi delle quote versate, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 - Organi Sociali - Composizione

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Consiglio Direttivo, meglio specificato come Assemblea dei Soci Fondatori;

- l'Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'Assemblea dei Soci Fondatori.

È invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche Sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 22 - Assemblea dei Soci Fondatori (Consiglio Direttivo)

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Soci che hanno costituito l'Associazione e che sono menzionati nell'Atto Costitutivo. Possono, tuttavia, divenire Soci Fondatori, quei Soci Ordinari o Sostenitori che, fattane richiesta ed in regola con la quota Sociale, siano cooptati, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Entra a far parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, un Socio designato da una delibera dell'Assemblea dei Soci Ordinari, votata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Socio designato dura in carica per tre anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

L'Assemblea dei Soci Fondatori, così composta, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Revisore Unico dei Conti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori viene convocata dal Presidente con i mezzi da lui ritenuti più idonei e con congruo anticipo almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Componenti; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Compiti dell'Assemblea sono:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno Sociale;
- determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- procedere all'approvazione di eventuali nuove cariche Sociali;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare gli stanziamenti per le iniziative previste;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione Sociale;
- deliberare circa l'accettazione, la decadenza o l'esclusione dei Soci Ordinari;
- deliberare circa il riconoscimento della qualifica di Socio Fondatore.
- deliberare su ogni altro oggetto attinente alla gestione Sociale riservato alla sua competenza dal presente Statuto.

Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea dei Soci Fondatori tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 23 - Assemblea dei Soci Ordinari

L'Assemblea dei Soci ordinari è composta dai soggetti che, fattane richiesta, siano stati accettati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

I Soci ordinari partecipano alle attività dell'Associazione ed usufruiscono a pieno titolo dei servizi e di tutte le attività.

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne dà avviso ai Soci attraverso e-mail, fax, sms o con qualunque altro mezzo con un congruo anticipo ed ha provveduto a verificare che i destinatari abbiano ricevuto la convocazione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti - o

rappresentati per delega - almeno la metà più uno dei Soci. Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea qualora questa sia indetta mediante delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori o ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota Sociale.

Nelle richieste di convocazione dell'Assemblea dei Soci, devono essere indicate le materie da trattare ed inserire nell'ordine del giorno.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sarà il numero dei Soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà, tuttavia, necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

- Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- alla nomina del Rappresentante dei Soci in seno all'Assemblea dei Soci Fondatori;
- alla nomina del Revisore Unico dei Conti;
- ad ogni altro argomento riservato dallo Statuto o che l'Assemblea dei Soci Fondatori intendesse sottoporle.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun Socio ed al Revisore Unico dei Conti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Socio può farsi rappresentare mediante delega.

In Assemblea, ciascun Socio rappresentante non può essere destinatario di più di tre deleghe.

Art. 24 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente è titolare dei domini Internet aventi come matrice "liberiamomola" e come estensioni: ".it", ".com", ".eu", ".net", ".org".

Il Presidente, è, inoltre, responsabile del Sito www.liberiamomola.it e del suo Blog (liberiamomola.blogspot.com)

Art. 25 - Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non Soci, deve avere idonee e comprovate capacità professionali.

La sua funzione è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto.

Predisporre una relazione annuale in occasione dell'Assemblea generale dei Soci.

Il Revisore Unico dei Conti partecipa a tutti i lavori dell'Assemblea dei Soci Fondatori come uditore, ma senza diritto al voto.

Art. 26 - Validità dell'Assemblea

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite ed atte a deliberare:

- in prima convocazione, quando sia presente (o rappresentata per deleghe) la metà più uno dei Soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità di voti, varrà doppio il voto del Presidente.

Per l'elezione alle cariche Sociali, a parità dei voti, è eletto il più anziano di età.

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 – Votazioni

Le votazioni avvengono, con voto palese, per alzata di mano.

È in ogni caso escluso il voto segreto.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Art. 28 – Deliberazioni

L'Assemblea dei Soci Fondatori (Consiglio Direttivo), tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

In caso di impedimento grave del Presidente, l'Assemblea può essere presieduta dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.

In caso di comprovate necessità, il Presidente ha facoltà di assumere personale retribuito per i servizi di gestione dell'Associazione.

Art. 30 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto il presente statuto non disponga altrimenti, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Mola di Bari, addì 25 luglio 2011

 **LiberiamoMola**